

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 54

lunedì, 18 dicembre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 72

Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. *" 4*

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO). *" 9*

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 75

Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005. *" 18*

diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;

b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;

c) persone fisiche esercenti attività commerciali;

d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;

e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.”.

Art. 2

Progetti di intervento finanziabili.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2017

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2017 è sostituita dalla seguente:

“a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all'articolo 1, promossi da:

1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;

2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 13 dicembre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.12.2017

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 maggio 2017, n. 186

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Marras, Meucci, De Robertis, Capirossi, Bezzini, Mazzeo, Bugetti, Vadi, Scaramelli, Bugliani, Pieroni, Nardini.

Assegnata alle 1^a e 2^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 5 dicembre 2017

Approvata in data 5 dicembre 2017

Divenuta legge regionale 53/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana); così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Schedario viticolo

Art. 4 - Tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo

Art. 5 - Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Art. 6 - Tenuta ed aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Art. 7 - Gestione del potenziale viticolo

Art. 8 - Gestione delle produzioni

Art. 9 - Controllo

Art. 10 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 11 - Clausola valutativa

Art. 12 - Norme transitorie

Art. 13 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento "UE" n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012);

Considerato quanto segue:

1. La disciplina dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, prevista dal reg. (UE) 1308/2013 e dalla relativa normativa statale di attuazione, ha introdotto un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo. In particolare, a livello di Unione europea, per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016 - 2030 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il sistema delle autorizzazioni all'impianto, che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto;

2. Alle nuove norme europee e nazionali di attuazione, l'amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa, in ragione della diretta applicabilità delle norme del regolamento europeo;

3. Un nuovo intervento legislativo a livello regionale si rende comunque necessario per conformare le competenze amministrative relative alla gestione del potenziale vitivinicolo al nuovo assetto istituzionale in materia di agricoltura sancito dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e

attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014"), per stabilire la durata dei procedimenti e per rivedere il sistema delle sanzioni amministrative, nonché per disciplinare la tenuta e l'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro informatico pubblico delle autorizzazioni;

4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni statali di attuazione dell'articolo 65 della l. 238/2016, relative alle commissioni di degustazione per le denominazioni di origine, è necessario prevedere che le commissioni attualmente in carica continuino ad operare fino al riconoscimento delle nuove ai sensi della normativa statale. In considerazione di ciò si dispone l'abrogazione della l.r. 68/2012, ad eccezione degli articoli 20 e 21 relativi alle commissioni di degustazione e agli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione ed il controllo del potenziale viticolo nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP);

b) superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti ed a servizio del vigneto. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene alle fasce laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) autorizzazione all'impianto: autorizzazione a impiantare una superficie vitata a fronte della conversione di un diritto di impianto, dell'estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura e del rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti.

Art. 3
Schedario viticolo

1. Per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce requisito necessario per procedere ad interventi sul potenziale viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni.

Art. 4
Tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo

1. Lo schedario viticolo, già istituito con la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), è tenuto dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed è parte integrante dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), quale nucleo del sistema informativo agricolo della Regione Toscana (SIART), che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica.

2. Il conduttore di superfici vitate aggiorna la situazione registrata nello schedario viticolo contenente i dati relativi al proprio potenziale viticolo mediante:

- a) la presentazione delle comunicazioni e delle richieste di cui all'articolo 7;
- b) la registrazione degli atti di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate.

3. Alle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo, l'ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce una o più idoneità alla produzione di uve atte a produrre vini a DO, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina

organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

Art. 5
Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. È istituito, presso l'ARTEA, il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, di seguito denominato registro, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento "UE" n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).

2. Il registro è parte integrante dell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

Art. 6
Tenuta ed aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. Il registro è tenuto dall'ARTEA e aggiornato sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti strutture della Giunta regionale e delle comunicazioni di avvenuto utilizzo di un'autorizzazione da parte del titolare della medesima.

Art. 7
Gestione del potenziale viticolo

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo, in conformità con la normativa europea e nazionale in materia.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinati, in particolare, i seguenti procedimenti:

- a) la richiesta di variazione dell'autorizzazione all'impianto, finalizzata al subentro dell'intestatario o alla variazione della scadenza di una autorizzazione, da presentare, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), alla competente struttura della Giunta regionale che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;
- b) la richiesta di variazione della regione di riferimento finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto sul territorio della Toscana, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta da parte dell'amministrazione che ha originato l'autorizzazione;
- c) la richiesta di variazione della regione di riferimento

finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto al di fuori della Toscana, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta all'impianto da parte della regione in cui si vuole realizzare l'impianto;

d) la richiesta di conversione del diritto d'impianto in autorizzazione all'impianto, da presentare tramite la DUA alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro i sessanta giorni dal ricevimento;

e) la comunicazione di iscrizione della "menzione vigna" nello schedario viticolo, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale;

f) la comunicazione di estirpazione di una superficie vitata e la richiesta di concessione dell'autorizzazione al reimpianto, da presentare tramite la DUA, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

g) la richiesta di revisione della cartografia relativa alla delimitazione delle zone di produzione dei vini a DO, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

h) la richiesta di classificazione o di cancellazione di una varietà di vite idonea alla coltivazione o in osservazione, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni del ricevimento;

i) la richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato, corredata da garanzia fideiussoria, da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

j) la richiesta di variazione dell'autorizzazione al reimpianto, concessa a seguito di estirpazione realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016, finalizzata ad anticipare la data di inizio validità dell'autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto; la competente struttura della Giunta regionale, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;

k) la comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione all'impianto e la comunicazione di reimpianto finalizzato alla modifica della densità di impianto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento;

l) la comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di un reimpianto anticipato, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'estirpazione della superficie vitata; la competente struttura della Giunta regionale provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;

m) la comunicazione di variazione della superficie vitata oggetto di estirpazione successiva, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni antecedenti l'estirpazione;

n) la comunicazione di avvenuto sovrainnesto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua realizzazione;

o) la comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze e sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima di realizzare l'impianto;

p) la comunicazione di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, destinato alla sperimentazione, al consumo familiare e la comunicazione di reimpianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'impianto;

q) la comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è avvenuta l'estirpazione di un vigneto per consumo familiare, oppure è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione;

r) la comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per piante madri marze, di superfici vitate destinate al consumo familiare e di superfici vitate destinate alla sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione oppure è stato trasformato in impianto produttivo il vigneto destinato al consumo familiare;

s) la richiesta di registrazione di superficie rivendicabile da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'atto di trasferimento di titolarità o conduzione di superfici vitate alla competente Agenzia delle entrate; la competente struttura della Giunta regionale provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA.

Art. 8

Gestione delle produzioni

1. In attuazione dell'articolo 39, commi 1, 2 e 4, della l. 238/2016, la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41, comma 4, della stessa l. 238/2016, di seguito denominati consorzi di

tutela, e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può:

a) in annate climaticamente favorevoli e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), della l. 238/2016 per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previste dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

b) in annate climaticamente sfavorevoli e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

c) per conseguire l'equilibrio di mercato e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti, in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberanti di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 della l. 238/2016.

2. In attuazione dell'articolo 39, comma 3, della l. 238/2016, la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato, determinando:

a) la superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile;

b) i criteri per l'assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.

3. La disciplina di cui al comma 2 può avere una durata massima di tre anni.

4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito:

a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;

b) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente, nei casi di subentro nelle autorizzazioni all'impianto consentiti dalla normativa europea e nazionale.

5. Le modalità di presentazione delle proposte di cui ai commi 1 e 2 sono definite nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7.

Art. 9 Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale.

2. Con atto della competente struttura della Giunta regionale, sono definite le linee guida per lo svolgimento dei controlli.

3. Nell'espletamento dell'attività di controllo, qualora sia riscontrata una difformità fra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario, la competente struttura della Giunta regionale comunica al conduttore un termine, commisurato alla complessità dell'attività di aggiornamento da svolgere, entro il quale è tenuto ad effettuare l'aggiornamento.

Art. 10 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 della l. 238/2015, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) il conduttore che non provvede a presentare le richieste e le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere k), l), m), n), o), p), q) e r), secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni;

b) il conduttore che non provvede a presentare le richieste relative ai procedimenti amministrativi richiamati all'articolo 7, comma 2, lettere j) e s), secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro;

c) il conduttore che non provvede ad aggiornare lo schedario nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro, salvo il caso in cui la difformità riguardi l'idoneità produttiva, per il quale si applica la sanzione di cui all'articolo 69, comma 8, della l. 238/2016.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 81/2000.

Articolo 11
Clausola valutativa

1. Entro il 30 aprile 2020 e successivamente con cadenza quinquennale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento:

- a) all'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per ciascuna DO e la relativa rivendicazione;
- b) all'andamento negli anni dell'utilizzo delle superfici rivendicabili per singola DO;
- c) all'evoluzione negli anni del potenziale viticolo regionale;
- d) all'attività di controllo svolta ed ai relativi esiti.

Art. 12
Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1304 (Prime disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento "UE" n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo) e la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 338 (Regolamento "UE" 1308/2013 - Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo).

2. Le commissioni di degustazione nominate ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2012, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al riconoscimento delle commissioni di cui all'articolo 65, commi 3, 4 e 6, della l. 238/2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Art. 13
Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli da 1 a 19 e gli articoli da 22 a 24 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);
- b) l'articolo 76 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 13 dicembre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 05.12.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 novembre 2017, n. 238

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 dicembre 2017

Approvata in data 5 dicembre 2017

Divenuta legge regionale 56/2017 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Finalità e ordinamento dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)

Art. 1 - Unificazione di ISPO ed ITT

Art. 2 Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)

Art. 3 - Finalità dell'ISPRO

Art. 4 - Attività dell'ISPRO

Art. 5 - Tutela della privacy

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale

Allegato A

Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo.

Indice

- 1 Ambito di applicazione e definizioni
- 2 Autorizzazioni per gli impianti viticoli
- 3 Richiesta di variazione della autorizzazione
 - 3.1 Subentro nella titolarità della autorizzazione
 - 3.2 Variazione della regione di riferimento
 - 3.3 Variazione della data di inizio di validità della autorizzazione
 - 3.4 Variazione della data di scadenza della autorizzazione
- 4 Conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni
- 5 Schedario viticolo
- 6 Iscrizione della menzione vigna
- 7 Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto
- 8 Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto
- 9 Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione
- 10 Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale
- 11 Comunicazione di reimpianto finalizzata all'infittimento
- 12 Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato
- 13 Comunicazione di avvenuto sovrainnesto
- 14 Impianti esenti dal sistema delle autorizzazioni
 - 14.1 Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze
 - 14.2 Impianti destinati a scopi di sperimentazione
 - 14.3 Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità
 - 14.4 Impianti destinati esclusivamente al consumo familiare
- 15 Attribuzione della idoneità produttiva alle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO
- 16 Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO
- 17 Gestione delle produzioni dei vini a DO
 - 17.1 Disciplina delle produzioni
 - 17.2 Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato
- 18 Trasferimento della superficie rivendicabile
 - 18.1 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite trasferimento di una superficie vitata

18.2 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite il subentro nella titolarità di una autorizzazione all'impianto

19 Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate

20 Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino

21 Estrazione del campione di controllo

22 Norme transitorie

1 Ambito di applicazione e definizioni 1.1 Con la presente deliberazione, in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (di seguito legge regionale), vengono definite le modalità tecnico operative inerenti i procedimenti per la gestione del potenziale viticolo.

1.2 I procedimenti amministrativi disciplinati dal presente atto sono gestiti, da parte dei soggetti competenti, per mezzo del sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazione in Agricoltura (ARTEA). I provvedimenti e la documentazione conclusiva dei procedimenti amministrativi sono sottoscritti tramite l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia.

1.3 La modulistica relativa alle domande e alle comunicazioni previste dal presente atto è predisposta da ARTEA d'intesa con il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" della Giunta Regionale".

1.4 Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a.denominazione di origine (DO): in modo indistinto la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP);

b.superficie vitata in coltura specializzata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti.

c.superficie vitata in coltura promiscua con altre colture arboree: per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; per le viti sparse la superficie vitata è pari alla superficie d'insidenza media per ceppo che non può superare i 5 metri quadrati;

d.certificazione o validazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo di ARTEA, mediante l'attivazione della funzione "certifica" o "convalida" da parte di un operatore autorizzato, la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

e.data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si conclude l'eliminazione completa di tutti i ceppi;

f.data di realizzazione dei lavori di impianto/reimpianto: la data in cui si completa la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la

produzione di uva, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione vitivinicola o al consumo familiare;

g.infittimento: pratica agronomica attraverso la quale aumenta in modo permanente la densità d'impianto di un vigneto esistente;

h.ripristino della densità di impianto: pratica agronomica attraverso la quale si ripristina in modo permanente la densità di impianto iniziale di un vigneto esistente

i.data di realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale e data di realizzazione dei lavori di infittimento: la data in cui si completa la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uva. La realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale e di infittimento non modifica la data di impianto iniziale del vigneto;

j.data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa l'innesto di viti già precedentemente innestate. La realizzazione dei lavori di sovrainnesto non modifica la data di impianto iniziale del vigneto;

k.superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso;

l.piano colturale grafico: strumento geospaziale predisposto nell'ambito del fascicolo aziendale ai fini della dichiarazione dell'occupazione dell'uso del suolo di cui al Decreto Ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 (dichiarazione delle conduzioni e dell'occupazione del suolo delle superfici aziendali), nonché strumento propedeutico alla presentazione delle domande grafiche;

m.campagna vitivinicola: periodo compreso tra il 1° agosto di ogni anno e il 31 luglio dell'anno successivo;

n.fascicolo aziendale: fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" ed aggiornato secondo le modalità previste dal D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020", e gestito con le modalità applicative indicate da AGEA Coordinamento. Il fascicolo costituisce il documento di riferimento ai fini della conduzione dei terreni;

o.azienda agricola: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della propria attività. L'azienda agricola è identificata dal Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), che corrisponde al codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o richiesta dell'azienda inoltrata agli uffici della Pubblica Amministrazione;

p.tolleranza di misurazione: a tutte le misurazioni delle superfici vitate si applica la tolleranza prevista dall'articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante "modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità".

q.Unità Tecnico Economica (UTE): L'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio - identificata nell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente - ed avente una propria autonomia produttiva.

r.Settore: con tale termine si intende il "Settore produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione" della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale";

s. Competente struttura della Giunta regionale: con tale termine si intendono i settori della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” operanti sul territorio di seguito elencati:

- “Statistiche agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo”;
- “Gestione della programmazione leader. Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto”;
- “Distretti rurali. Attività gestionale sul livello territoriale di Massa e Lucca”;
- “Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA). Attività gestionale sul livello territoriale di Pistoia e Prato”;
- “Rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Attività gestione sul livello territoriale di Livorno e Pisa”;

t. data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui al titolo III, capo III del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, “Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo”.

2 Autorizzazioni per gli impianti viticoli

2.1 Fino al 31 dicembre 2030, i vigneti per uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione, in attuazione dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2.2 Le tipologie di autorizzazioni all'impianto sono le seguenti:

- a) autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto/reimpianto,
- b) autorizzazioni al reimpianto,
- c) autorizzazioni al reimpianto anticipato,
- d) autorizzazioni per nuovi impianti.

2.3 Le autorizzazioni sono concesse alle aziende agricole tramite la loro registrazione e certificazione nel registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di seguito registro), di cui all'articolo 5 della legge regionale. Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione dell'autorizzazione fa capo alle competenti strutture della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2, e al Settore, per le autorizzazioni di cui alla lettera d). Il procedimento si ritiene concluso alla data in cui viene apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata sulla corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA, da parte del Dirigente regionale responsabile.

2.4 La data di inizio validità delle autorizzazioni viene definita dalla competente struttura della Giunta regionale e in ogni caso, non può essere antecedente alla data in cui l'autorizzazione viene certificata nel registro, ad eccezione della validità delle autorizzazioni per i nuovi impianti, che decorre dalla data di adozione del Decreto dirigenziale con il quale vengono concesse tali autorizzazioni. La data di inizio validità delle autorizzazioni viene aggiornata ogni volta che l'autorizzazione è oggetto di variazione ai sensi del successivo punto 3.

2.5 Le autorizzazioni all'impianto riportano le informazioni di cui alla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. 18162 del 1° marzo 2017 (Vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio).

2.6 Le autorizzazioni all'impianto non sono trasferibili, in attuazione degli articoli 62 paragrafo 2, 64, paragrafo 1 e 66 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1308/2013.

3 Richiesta di variazione della autorizzazione

3.1 Subentro nella titolarità della autorizzazione

3.1.1 Il subentro nella titolarità di una autorizzazione è consentito nei casi individuati dalla circolare AGEA n. 18162 del 1° marzo 2017 e dalla circolare n. 5852 del 25/10/2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di seguito specificate:

- a) eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione,
- b) successione e successione anticipata definita dal decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004,
- c) fusione di azienda di cui all'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile,
- d) scissione societaria,
- e) matrimonio ed unione civile, in caso di comunione dei beni,
- f) separazione, divorzio e rottura di unioni civili,
- g) cambio dello status giuridico e della denominazione dell'azienda,
- h) creazione o adesione ad una cooperativa.

3.1.2 Il conduttore che intende subentrare nella titolarità di una autorizzazione presenta una "Richiesta di variazione della autorizzazione" tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) di cui alla Legge Regionale n. 45/2007 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), con la quale chiede di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, allegando la documentazione comprovante la richiesta.

3.1.3 La competente struttura della Giunta regionale o il Settore entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 3.1.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni.

3.2 Variazione della regione di riferimento

3.2.1 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto al di fuori della regione toscana, presenta la richiesta di variazione alla Regione dove intende realizzare il reimpianto, la quale comunica alla Regione Toscana il nulla osta all'impianto sul proprio territorio. La competente struttura della Giunta regionale o il Settore, entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e che non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentono la modifica della regione di riferimento, e se del caso, comunica il proprio nulla osta alla regione in cui si vuole effettuare il reimpianto e provvede alla cancellazione dell'autorizzazione dal registro.

3.2.2 Il conduttore che intende modificare la regione di riferimento, in quanto intende realizzare l'impianto all'interno della regione Toscana, con autorizzazioni all'impianto rilasciate da amministrazioni diverse, presenta alla competente struttura della Giunta regionale la "Richiesta di variazione della autorizzazione" tramite la DUA.

3.2.3 La competente struttura della Giunta regionale verifica se nulla osta all'impianto sul proprio territorio e, comunica all'amministrazione che ha concesso l'autorizzazione gli esiti della propria istruttoria. L'amministrazione tenutaria dell'autorizzazione comunica alla Regione Toscana il proprio nulla osta alla modifica della regione di riferimento, ed entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale o il Settore iscrive l'autorizzazione nel registro.

3.2.4 Ai sensi della circolare AGEA n. 18162 del 1° marzo 2017 non è consentito effettuare il reimpianto anticipato in una regione diversa da quella per la quale è stata concessa l'autorizzazione per il reimpianto anticipato.

3.2.5 Le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla estirpazione di superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo registrati alla competente agenzia delle entrate da meno di sette anni, non possono essere oggetto di variazione della regione di riferimento.

3.2.6 La disposizione di cui al punto 3.2.5 non si applica alle autorizzazioni al reimpianto rilasciate a seguito della estirpazione di un vigneto conclusa in data antecedente all'entrata in vigore del presente atto e a condizione che l'atto di trasferimento temporaneo di conduzione del vigneto estirpato sia stato registrato alla competente agenzia delle entrate, antecedentemente all'entrata in vigore del presente atto.

3.3 Variazione della data di inizio di validità della autorizzazione

3.3.1 Il conduttore titolare di una autorizzazione al reimpianto può richiedere, entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione, di anticipare la data di inizio validità dell'autorizzazione, fermo restando che la data di inizio validità dell'autorizzazione non può essere antecedente alla data della sua prima certificazione nel registro.

3.3.2 A tal fine il conduttore, presenta la “Richiesta di variazione della autorizzazione” tramite la DUA, con la quale chiede di anticipare la data di validità della autorizzazione al reimpianto concessa, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto.

3.3.3 La competente struttura della Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 3.3.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni. La validità dell'autorizzazione concessa, pari a tre anni, decorre dalla data di quest'ultima concessione.

3.4 Variazione della data di scadenza della autorizzazione

3.4.1 E' consentita la modifica della data scadenza di una autorizzazione nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali previsti al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e di seguito riportate:

- a) il decesso del titolare;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del titolare;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte delle colture del titolare dell'autorizzazione;
- e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda.

3.4.2 A tal fine il conduttore, presenta la “Richiesta di variazione della autorizzazione” tramite la DUA, con la quale chiede di posticipare per un massimo di tre anni la data di scadenza di una autorizzazione, entro novanta giorni dal verificarsi della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, e comunque entro la data di scadenza della autorizzazione medesima.

3.4.3 Alla DUA di cui al punto 3.4.2, deve essere allegata adeguata documentazione attestante il caso di forza maggiore o circostanza eccezionale verificatosi.

3.4.4 La competente struttura della Giunta regionale o il Settore entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 3.4.2 certifica la nuova autorizzazione nel registro delle autorizzazioni. La validità dell'autorizzazione concessa è pari ad un massimo di tre anni, e decorre dalla data di quest'ultima concessione.

4 Conversione dei diritti di impianto/reimpianto in autorizzazioni

4.1 Ai sensi dell'articolo 68, comma 1 del Reg. (UE) 1308/2013, i diritti d'impianto/reimpianto (di seguito diritti) registrati nel registro dei diritti, devono essere convertiti in autorizzazioni prima di procedere all'impianto del vigneto. Tale disposizione si applica ai diritti di seguito specificati:

- ai diritti di nuovo impianto concessi ai conduttori per le superfici destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze ai sensi dell'articolo 85 nonies del Reg. (CE) n 1234/2007;

- ai diritti di reimpianto concessi a fronte di una estirpazione di una superficie vitata effettuata entro il 31 dicembre 2015, e ai diritti di reimpianto concessi ai conduttori entro il 31 dicembre 2015 che si sono impegnati ad estirpare una superficie vitata in conformità con l'articolo 85 decies del Reg. (CE) 1234/07;

- ai diritti di impianto concessi dalla riserva regionale in conformità con l'articolo 85 duodecies del Reg. (CE) 1234/07.

4.2 I diritti possono essere convertiti in autorizzazioni, entro il termine di validità del diritto e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L'autorizzazione rilasciata a seguito della conversione di un diritto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023.

4.3 Il titolare dei diritti che intende convertirli in autorizzazioni presenta la "Richiesta di conversione di diritti in autorizzazione" tramite la DUA. La richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni, è riferita alla totalità dei diritti detenuti dall'azienda al momento della presentazione della richiesta di conversione.

4.4 La competente struttura della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla presentazione della DUA, di cui al punto 4.3, concede l'autorizzazione all'impianto provvedendo alla sua registrazione e certificazione nel registro delle autorizzazioni, cancellando contestualmente il diritto che è stato oggetto di conversione.

5 Schedario viticolo

5.1 Lo schedario viticolo di cui all'articolo 3 della legge regionale contiene le seguenti informazioni:

- a) superfici vitate individuate geograficamente;
- b) caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata quali: forma di allevamento, sesto di coltivazione, densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, stato di coltivazione, destinazione produttiva (vigneto destinato alla produzione di uva da vino, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, consumo familiare), tipo di coltura (coltura specializzata, promiscua con altre colture arboree), composizione ampelografica, idoneità produttiva e la eventuale menzione vigna;
- c) la titolarità della conduzione dei vigneti, per il cui accertamento fa fede il fascicolo aziendale tenuto ai sensi del D.M. 162 del 12 gennaio 2015;
- d) la "superficie rivendicabile" per ciascuna DO di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale.

5.2 Le aziende dichiarano le superfici vitate ed aggiornano lo schedario mediante la presentazione della DUA, redatta con gli strumenti di grafica assistita (G.S.A.A.) presenti nel Piano delle coltivazioni, in attuazione dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

5.3 Le superfici vitate dichiarate dalle aziende in schedario sono validate tramite il Sistema Integrato Gestione e Controllo (S.I.G.C.), mediante intersezione grafica con l'uso del suolo S.I.G.C., secondo quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento UE 809/2014, e tenuto conto della tolleranza di misurazione vigente. Le superfici vitate validate tramite S.I.G.C. e la loro area, denominata "Area SIGC", sono visibili nello schedario e rappresentano il riferimento per i tutti i procedimenti amministrativi afferenti al potenziale viticolo e alla gestione dello schedario viticolo, nonché per la dichiarazione di vendemmia annuale e rivendicazione delle produzioni a DO di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

5.4 Qualora l'azienda ritenga non aggiornato l'uso del suolo S.I.G.C., può chiederne la correzione ad ARTEA presentando una DUA nella quale indica le superfici di cui chiede l'aggiornamento.

5.5 ARTEA istruisce la richiesta di cui al punto 5.4 e provvede all'eventuale variazione dell'uso del suolo S.I.G.C. entro 90 giorni dalla presentazione della DUA.

5.6 Qualora a seguito di un controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

6 Iscrizione della menzione vigna

6.1 L'elenco regionale delle menzioni vigna di cui all'articolo 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario dai conduttori.

6.2 Il conduttore che intende iscrivere nello schedario viticolo un toponimo o un nome tradizionale, presenta la comunicazione di "Iscrizione di menzione vigna" tramite la DUA di cui al punto 5.2, specificando se trattasi di menzione vigna riferita al toponimo o al nome tradizionale.

6.3 Per toponimo si intende il nome proprio del luogo, desumibile da documentazione cartografica. Un toponimo può essere attribuito a più di un'azienda e può essere utilizzato e per più vini a DOP.

6.4 Per nome tradizionale si intende un nome generico, anche di carattere storico o di fantasia, in uso da almeno 5 anni. Il nome tradizionale può essere utilizzato da più di un'azienda e per più vini a DOP.

6.5 Alla DUA di cui al punto 6.2 deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle vigne. Nel caso della menzione vigna seguita dal toponimo deve essere allegata la documentazione cartografica, mentre nel caso della menzione vigna seguita dal nome tradizionale deve essere allegata la documentazione commerciale o promozionale o dichiarativa dell'azienda, che ne dimostri l'uso continuativo per almeno cinque anni.

6.6 ARTEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco regionale delle menzioni vigna.

6.7 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 6.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

6.8 Qualora a seguito del controllo la competente struttura della Giunta regionale riscontri che non esistono i presupposti per l'utilizzo della menzione vigna, ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

7 Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

7.1 Qualora un conduttore abbia estirpato una superficie vitata, è tenuto a presentare la “Comunicazione di estirpazione e richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto” tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione. Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, se tale termine non viene rispettato, l'autorizzazione al reimpianto non viene concessa.

7.2 Nella DUA di cui al punto 7.1 il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente;
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente.

7.3 Con la dichiarazione di cui al punto 7.1, il conduttore richiede altresì il rilascio di una autorizzazione al reimpianto. Con la medesima DUA, il conduttore può indicare la data di inizio validità dell'autorizzazione. In tal caso la competente struttura della Giunta regionale attribuisce all'autorizzazione la data di inizio validità proposta dal conduttore, che in ogni caso non può essere posteriore alla fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione.

7.4 Le autorizzazioni di cui al precedente punto 7.3 sono valide per tre anni dalla data di inizio validità riportata nel registro.

7.5 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione, e provvede se del caso, alla registrazione e certificazione della autorizzazione al reimpianto nel registro entro 60 giorni dalla presentazione della DUA di cui al punto 7.1.

7.6 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

8 Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto

8.1 Qualora un conduttore abbia estirpato una superficie vitata ma non intenda chiedere la concessione di autorizzazione al reimpianto, è tenuto a presentare la “Comunicazione di estirpazione senza richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto” tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione.

8.2 Nella DUA di cui al punto 8.1, il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente;
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente.

8.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione.

8.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la

medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

9 Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione

9.1 Il conduttore titolare di una autorizzazione all'impianto in corso di validità può procedere al reimpianto di una superficie vitata nei limiti di superficie concessi dalla autorizzazione e nell'ambito delle superfici in conduzione. Entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'impianto il conduttore è tenuto a presentare la "Comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione", tramite la DUA di cui al punto 5.2.

9.2 Nella DUA di cui punto 8.1. il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente;
- l'autorizzazione all'impianto utilizzata;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto, che deve essere compresa tra la data d'inizio validità e la data di scadenza della autorizzazione.

9.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 9.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 21. Qualora durante il controllo, la competente struttura della Giunta regionale riscontri che l'area della superficie reimpiantata dichiarata geograficamente è superiore alla superficie utilizzata della autorizzazione, ma è compresa entro il limite di tolleranza di cui alla lettera p) del precedente punto 1.4, il reimpianto è da considerarsi regolare.

9.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

10 Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale

10.1 Nel caso di reimpianto finalizzato al ripristino della densità d'impianto iniziale, il conduttore è tenuto a presentare la "Comunicazione di reimpianto finalizzato al ripristino della densità di impianto" tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento.

10.2 Nella DUA di cui al punto 10.1, il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di ripristino della densità di impianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di ripristino,

fermo restando che il vigneto oggetto di ripristino mantiene la data di impianto originaria.

10.3 Il reimpianto di singole viti, purché della stessa varietà, nel limite massimo del 10 per cento della densità d'impianto iniziale, non è soggetto alla dichiarazione di cui al precedente punto 10.1.

10.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 10.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

10.5 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la

medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

11 Comunicazione di reimpianto finalizzata all'infittimento

11.1 Nel caso di reimpianto finalizzato all'aumento della densità d'impianto iniziale (infittimento), il conduttore è tenuto a presentare la “Comunicazione di reimpianto finalizzato all'infittimento” tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento.

11.2 Nella DUA di cui al punto 11.1, il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di infittimento individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di infittimento,

fermo restando che il vigneto oggetto di infittimento mantiene la data di impianto originaria.

11.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 11.1, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

11.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

12 Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato

12.1 La procedura di reimpianto anticipato consente di reimpiantare un nuovo vigneto nell'ambito della Regione Toscana, con l'impegno ad estirpare una superficie vitata equivalente situata sul territorio regionale entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate.

12.2 Il conduttore che intende avvalersi della procedura di cui al punto 12.1 presenta la “Richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato” tramite la DUA di cui al punto 5.2. Tale richiesta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria stipulata a favore della Regione Toscana della durata di sette anni, rinnovabile automaticamente fino al suo svincolo, da presentare in originale alla competente struttura della Giunta regionale, pena la decadenza della DUA. L'importo della garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema adottato con successivo decreto del dirigente del Settore, è pari a euro 400 per deca di superficie vitata da estirpare.

12.3 Nella DUA di cui al punto 12.2, il conduttore dichiara:

- la superficie vitata oggetto di estirpazione successiva individuata geograficamente; in caso di estirpazione parziale di un vigneto non è necessario rappresentare geograficamente la quota parte del vigneto oggetto di estirpazione ma occorre individuare il vigneto nella sua interezza;
- il numero di polizza fideiussoria, la data di scadenza, l'importo e la superficie espressa in metri quadrati cui si riferisce la polizza.

12.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo sistematico sulle DUA di cui al punto 12.2, e concede se del caso, una autorizzazione al reimpianto anticipato, tramite la sua certificazione nel registro entro 60 giorni dalla data di ricevimento della DUA.

12.5. L'autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a 3 anni dalla sua concessione.

12.6 Entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'impianto il conduttore presenta la “Comunicazione di avvenuto reimpianto anticipato” tramite la DUA, di cui al punto 5.2. La

competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA presentate, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

12.7 Nella DUA di cui al punto 12.6. il conduttore dichiara:

- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente;
- l'autorizzazione al reimpianto anticipato utilizzata;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto.

12.8 Qualora durante il controllo, la competente struttura della Giunta regionale riscontri che l'area della superficie reimpiantata dichiarata geograficamente è superiore alla superficie utilizzata della autorizzazione, ma è compresa entro il limite di tolleranza di cui alla lettera p) del precedente punto 1.4, il reimpianto è da considerarsi regolare.

12.9 Entro 60 giorni dall'estirpazione della superficie vitata oggetto dell'impegno di cui al punto 12.1 il conduttore presenta la "Comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di reimpianto anticipato" tramite la DUA di cui al punto 5.2. nella quale indica:

- la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente;
- la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- gli estremi della polizza cui si riferisce la comunicazione;
- l'eventuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria qualora l'impegno di cui al punto 12.1 sia stato assolto;
- gli estremi della DUA di cui al punto 12.2 cui si riferisce la comunicazione di avvenuta estirpazione.

12.10 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 12.9, effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione, e comunica, se del caso, sia al conduttore che all'Istituto che ha emesso la garanzia fideiussoria che nulla osta al suo svincolo.

12.11 Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2015/560, se il conduttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato effettuato il reimpianto anticipato, alla superficie oggetto dell'impegno che non è stata estirpata si applica l'articolo 71 del regolamento (UE) 1308/2013.

12.12 Qualora il conduttore intenda effettuare l'estirpazione di una superficie vitata localizzata in una posizione diversa da quella indicata nella DUA di cui al punto 12.2, presenta, almeno 60 giorni prima di effettuare l'intervento, la "Comunicazione di variazione della superficie vitata oggetto di estirpazione successiva" tramite la DUA di cui al punto 5.2, nella quale indica:

- la nuova superficie vitata oggetto di estirpazione successiva individuata geograficamente;
- gli estremi della polizza cui si riferisce la comunicazione;
- gli estremi della DUA di cui al punto 12.2 cui si riferisce la comunicazione.

12.13 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 12.12, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

12.14 Non è consentita la richiesta di variazione della regione di riferimento per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

12.15 Qualora a seguito dei controlli di cui ai punti 12.4, 12.6, 12.10 e 12.13 effettuati dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

13 Comunicazione di avvenuto sovrainnesto

13.1 Entro 60 giorni dalla realizzazione del sovrainnesto, il conduttore presenta la “Comunicazione di avvenuto sovrainnesto” tramite la DUA, di cui al punto 5.2.

13.2 Nella DUA di cui al punto 13.1 il conduttore dichiara:

- le superfici vitate oggetto dell'intervento individuate geograficamente;
- la data di fine esecuzione del sovrainnesto;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata sovrainnestata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo,

fermo restando che il vigneto oggetto di sovrainnesto mantiene la data di impianto originaria.

13.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 13.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

13.4 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

14 Impianti esenti dal sistema delle autorizzazioni

Sono esenti dal sistema delle autorizzazioni le superficie destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013, ovvero gli impianti destinati a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, realizzati per esproprio per motivi di pubblica utilità o destinati al consumo familiare.

14.1 Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze

14.1.1 Il conduttore, in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze, presenta una “Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze” tramite la DUA di cui al punto 5.2, almeno 60 giorni prima di realizzare l'impianto.

14.1.2 Nella DUA di cui al punto 14.1.1 il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di impianto, identificata geograficamente;
- i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni;
- la data prevista di fine produzione dell'impianto;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo,

allegando adeguata documentazione relativa al materiale vivaistico utilizzato.

14.1.3 La competente struttura della Giunta regionale entro i 60 giorni successivi al ricevimento della DUA di cui al punto 14.1.1, comunica al conduttore eventuali osservazioni, e richiede, se necessario, integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

14.1.4 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, presenta la “Comunicazione di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze” tramite la DUA di cui al punto 5.2 indicando:

- le superfici oggetto di nuovo impianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data prevista di fine produzione dell'impianto.

14.1.5 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.1.4, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

14.1.6 Eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto sono comunicati tramite posta elettronica certificata (PEC) dal conduttore alla competente struttura della Giunta regionale.

14.1.7 Entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, il conduttore è tenuto ad estirparlo oppure a trasformarlo in impianto produttivo. A tal fine, entro tale termine, presenta la "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" oppure la "Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per piante madri marze", tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata.

14.1.8 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" di cui al punto 14.1.7, effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione.

14.1.9 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale, si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

14.2 Impianti destinati a scopi di sperimentazione

14.2.1 Il conduttore che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata a scopi di sperimentazione, presenta una "Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla sperimentazione" tramite la DUA di cui al punto 5.2, almeno 60 giorni prima di realizzare l'impianto.

14.2.2 Nella DUA di cui al punto 14.2.1 il conduttore dichiara:

- la superficie vitata oggetto di impianto, individuata geograficamente;
- la data prevista di fine sperimentazione;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente.

14.2.3 Alla DUA di cui al punto 14.2.1 deve essere allegato un progetto redatto dalla stessa azienda viticola nella quale viene realizzato l'impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:

- gli obiettivi della sperimentazione e la sua durata;
- la metodologia di sperimentazione;
- i risultati attesi;
- il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
- il responsabile scientifico;
- le caratteristiche della superficie oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
- una descrizione dei lavori di impianto previsti;
- i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni.

14.2.4 Il Settore, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della DUA di cui al punto 14.2.1, comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e richiede, se necessario,

integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

14.2.5 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, presenta la "Comunicazione di nuovo impianto destinato alla sperimentazione" tramite la DUA di cui al punto 5.2 indicando:

- le superfici oggetto di nuovo impianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data prevista di fine sperimentazione.

14.2.6 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.4.5, secondo le modalità riportate al successivo punto 21

14.2.7 Al termine del periodo di sperimentazione, o in presenza di modifiche rispetto al progetto iniziale, il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione, trasmette al Settore una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto e i risultati conseguiti.

14.2.8 Entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di sperimentazione, il conduttore è tenuto ad estirpare l'impianto sperimentale oppure a trasformarlo in impianto produttivo. A tal fine, entro tale termine, presenta la "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" oppure la "Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per sperimentazione" tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata.

14.2.9 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" di cui al punto 14.2.8, effettua un controllo sistematico sulla avvenuta estirpazione.

14.2.10 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definiti dall'ufficio competente.

14.2.11 Il Settore tiene un archivio delle sperimentazioni vitivinicole attive in Toscana.

14.3 Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità

14.3.1. Il conduttore che ha perso una superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi in coltura specializzata il 105% della superficie persa.

14.3.2 Il conduttore, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, presenta la "Comunicazione di reimpianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità" tramite la DUA di cui al punto 5.2, contenente almeno le seguenti indicazioni:

- le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto.

14.3.3 Alla DUA di cui al punto precedente deve essere allegato il provvedimento di esproprio per pubblica utilità.

14.3.4 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.3.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

14.3.5 Qualora a seguito del controllo effettuato dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definito dall'ufficio competente.

14.4 Impianti destinati esclusivamente al consumo familiare

14.4.1 Il conduttore che impianta una superficie vitata di dimensioni pari o inferiore a 1000 metri quadrati, i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare presenta la "Comunicazione di avvenuto impianto destinato al consumo familiare" tramite la DUA di cui al punto 5.2, entro 60 giorni dalla sua realizzazione.

14.4.2 Nella DUA di cui al punto 14.4.1, il conduttore dichiara:

- la superficie oggetto di nuovo impianto individuata geograficamente;
- che non dispone di altre superfici vitate destinate alla commercializzazione del prodotto ottenuto, ad eccezione di eventuali altre superfici vitate destinate al consumo familiare purché nell'insieme la superficie impiantata dell'azienda sia inferiore o pari a 1000 metri quadrati;
- le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata impiantata;
- che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute;
- che l'intervento è conforme alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- la data di fine dei lavori di impianto.

14.4.3 La competente struttura della Giunta regionale effettua un controllo a campione sulle DUA di cui al punto 14.4.2, secondo le modalità riportate al successivo punto 21.

14.4.4 Qualora il conduttore di una superficie vitata destinata al consumo familiare acquisisca o impianti una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure ad estirparla.

14.4.5 A tal fine entro la fine della campagna viticola nel corso della quale il conduttore ha acquisito o impiantato una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a presentare la "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" oppure la "Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate destinate al consumo familiare" tramite la DUA di cui al punto 5.2. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata.

14.4.6 La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla "Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto" di cui al punto 14.4.5, effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione.

14.4.7 Qualora a seguito dei controlli di cui ai punti 14.4.3 e 14.4.6 effettuati dalla competente struttura della Giunta regionale si riscontrino delle difformità fra la situazione comunicata dal conduttore e la situazione reale, la medesima struttura ne dà comunicazione al conduttore interessato il quale è tenuto ad aggiornare il proprio schedario entro il termine definiti dall'ufficio competente.

15 Attribuzione della idoneità produttiva alle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO

15.1 ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce alle superfici vitate, una o più idoneità tecnico-produttiva, di seguito idoneità, utilizzando i codici dei vini a DO riconosciuti a

livello nazionale ed articolati per tipologia, ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO, sulla base dei seguenti elementi:

- a) delimitazione delle zone di produzione;
- b) limiti di altitudine;
- c) composizione ampelografica;
- d) densità di impianto;
- e) forma di allevamento;
- f) anno di impianto.

15.2 ARTEA nell'ambito della medesima superficie vitata, attribuisce l'idoneità a ciascuna DO in proporzione alla superficie coperta dai vitigni ammessi dai rispettivi disciplinari.

15.3 Ai fini dell'attribuzione della idoneità alle superfici vitate, ARTEA si avvale:

- delle informazioni registrate nello schedario viticolo per gli elementi relativi a composizione ampelografica, anno di impianto, densità di impianto e forma di allevamento;
- dell'archivio cartografico georeferenziato delle zone di produzione dei vini a DO realizzato dalla Regione Toscana, per la delimitazione della zona di produzione;
- della cartografia relativa ai limiti altimetrici elaborata da ARTEA medesima.

15.4 Qualora il conduttore rilevi una errata attribuzione della idoneità per una determinata DO, è tenuto a verificare, in primo luogo, che gli elementi registrati nello schedario relativi alla localizzazione del vigneto, alla composizione ampelografica, anno di impianto, densità di impianto e forma di allevamento siano corrispondenti alla situazione reale e compatibili con quanto previsto dal disciplinare di produzione della DO interessata e, se del caso, è tenuto ad aggiornare lo schedario.

15.5 Qualora, una volta effettuata la verifica di cui al punto 15.4, emerga che la mancata attribuzione dell'idoneità sia da imputarsi esclusivamente ad una errata delimitazione della zona di produzione, il conduttore presenta una richiesta di revisione della relativa cartografia tramite posta elettronica certificata da inviarsi al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" della Giunta Regionale.

15.6 Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione presentata ai sensi del punto precedente, il Settore, con i referenti della competente struttura della Giunta regionale e con il consorzio di tutela della denominazione interessata, ove esistente o, in sua assenza, con il responsabile del fascicolo tecnico, effettua l'istruttoria della richiesta e chiede, se del caso, l'aggiornamento della cartografia al settore competente o ad ARTEA. In ogni caso il Settore è tenuto a dare comunicazione dell'esito dell'istruttoria ai soggetti interessati.

16 Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO

16.1 Le superfici vitate che alla data di inizio raccolta delle uve, hanno l'idoneità tecnico produttiva per una determinata DO, possono essere oggetto di rivendicazione per la relativa produzione nel rispetto degli specifici requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

16.2 La rivendicazione delle produzioni di vini a DO è effettuata annualmente a cura dei conduttori interessati, per ciascuna Unità Tecnica Economica (UTE), contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione tramite il sistema informativo di ARTEA.

16.3 A fronte di variazioni al potenziale viticolo registrate nello schedario successivamente alla data di inizio della raccolta delle uve, nella dichiarazione vitivinicola il conduttore può fare riferimento alla situazione aggiornata a condizione che la situazione registrata nello schedario sia riferita alla situazione effettivamente esistente alla data di raccolta delle uve.

16.4 La rivendicazione annuale della produzione dei vini a DO è effettuata con le seguenti regole:

- a) sulla base dei dati registrati nello schedario viticolo;
- b) la superficie vitata oggetto di rivendicazione deve essere idonea a produrre i vini a DO che si intende rivendicare, e deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione;
- c) per ciascun vino a DO le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell'impianto, in relazione alla data di impianto, sono il 60 per cento al terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora l'impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto. Tale disposizione si applica anche alle superfici vitate oggetto di interventi di reimpianto finalizzato all'infittimento o al ripristino della densità di impianto iniziale.
- d) per ciascun vino a DO in caso di sovrainnesto le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento al secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora il sovrainnesto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di sovrainnesto. Tale disposizione si applica anche alle superfici vitate oggetto di sovrainnesto parziale.

16.5 In caso di DO le cui produzioni siano disciplinate ai fini del conseguimento dell'equilibrio di mercato, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale, la rivendicazione delle produzioni è limitata alle superfici rivendicabili in possesso dell'azienda alla data di raccolta delle uve.

16.6 In fase di rivendicazione annuale delle produzioni, la superficie rivendicabile riferita a ciascuna denominazione può essere destinata anche alla produzione delle singole tipologie e sottozone della medesima denominazione e alla produzione dei vini cosiddetti "di ricaduta", qualora previsto dai disciplinari di produzione, purché le superfici oggetto di rivendicazione siano idonee dal punto di vista tecnico-produttivo e rispettino la base ampelografica.

17 Gestione delle produzioni dei vini a DO

Nel rispetto dell'articolo 167 del Regolamento (UE) 1308/2013, in attuazione dell'articolo 39 della legge 238/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale, la Giunta Regionale può adottare misure di disciplina delle produzioni dei vini a DO, secondo le modalità riportate nei successivi punti 17.1 e 17.2.

17.1 Disciplina delle produzioni

17.1.1 In attuazione dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale, entro il 30 giugno di ogni anno i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della legge 238/2016 (di seguito consorzi), possono presentare al Settore la proposta di:

- a) in annate climaticamente favorevoli, e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), della l. 238/2016, per far fronte, nella annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

- b) in annate climaticamente sfavorevoli, e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;
- c) per conseguire l'equilibrio di mercato, e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 della l. 238/2016.

17.1.2 La proposta di cui al punto 17.1.1 può altresì essere presentata entro il 10 agosto precedente alla vendemmia, nel caso in cui si verifichi un particolare andamento climatico dell'annata cui si riferisce la produzione soggetta alla misura.

17.1.3 La proposta di cui al punto 17.1.1 deve contenere:

- a) la DO interessata;
- b) una dettagliata relazione riportante l'analisi della situazione produttiva, delle prospettive di mercato, sulla base dei dati di produzione e di commercializzazione, del particolare andamento climatico o delle altre condizioni, finalizzata a comprovare la reale situazione di mercato del prodotto allegando idonea documentazione;
- c) la misura che si intende adottare e l'obiettivo perseguito al fine di migliorare e stabilizzare il mercato dei vini.

17.1.4 Entro 45 giorni dalla presentazione della proposta di cui al punto 17.1.1, la Giunta regionale con proprio atto, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, adotta se del caso il provvedimento richiesto dal consorzio.

17.1.5 Il provvedimento di cui al punto precedente, viene portato a conoscenza degli operatori tramite la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

17.1.6 La Giunta Regionale può disporre la sospensione o la variazione della misura adottata, su richiesta opportunamente motivata del consorzio di tutela interessato.

17.2 Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato

17.2.1 In attuazione dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale, i consorzi possono presentare al Settore, la proposta di disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini della idoneità alle rivendicazioni delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato.

17.2.2 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve contenere la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile. Nella proposta il consorzio è tenuto ad indicare se intende avvalersi per la prima volta della possibilità di disciplinare la superficie rivendicabile, oppure confermare la superficie rivendicabile già esistente oppure prevedere la concessione di nuova superficie rivendicabile. Nel caso in cui il consorzio intenda avvalersi per la prima volta della possibilità di disciplinare la superficie rivendicabile o intenda procedere ad una nuova assegnazione di superficie rivendicabile, è tenuto a quantificarne l'entità e a proporre i criteri di ammissibilità e di priorità per la sua

assegnazione a livello aziendale. Tali criteri devono essere coerenti con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo.

17.2.3 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) delibera del Consiglio di amministrazione del consorzio, dalla quale risulti la volontà di presentare la proposta di cui al punto precedente, volta a disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione, con l'indicazione della denominazione per la quale viene presentata la proposta. In presenza di denominazioni che prevedono l'indicazione di specifiche sottozone per le quali siano stati autorizzati dal Ministero specifici consorzi di tutela, alla proposta devono essere allegati anche le delibere del Consiglio di amministrazione dei consorzi delle sottozone.

b) una relazione che giustifichi la proposta avanzata dal consorzio, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- consistenza e caratteristiche delle aziende, che producono il vino a DO interessato;
- entità della superficie vitata idonea a produrre il vino a DO interessato, caratteristiche degli impianti viticoli quali consistenza, età, tipo di impianto e stato fitosanitario;
- le produzioni e in particolare le tipologie di prodotto, l'andamento delle produzioni e delle giacenze, con riferimento alle ultime tre campagne, anche con riferimento alla consistenza della superficie rivendicabile utilizzata, rispetto alla superficie rivendicabile totale disponibile per la denominazione, nel caso sia già esistente;
- il mercato e in particolare le caratteristiche dei mercati, l'andamento dei prezzi, l'evoluzione della domanda di mercato, le previsioni di mercato;
- gli interventi sui vigneti esistenti realizzati nel corso delle ultime tre campagne, con particolare riferimento alle misure del piano nazionale di sostegno di cui alla Sezione 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 attivate in Toscana nelle ultime tre campagne vitivinicole.

17.2.4 La proposta di cui al punto 17.2.1 deve altresì contenere l'indicazione del periodo di tempo per il quale si propone di disciplinare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario ai fini della idoneità alla rivendicazione, che comunque non può superare i tre anni. La validità del provvedimento decorre dalla data di approvazione dell'atto di cui al successivo punto 17.2.7. Trascorso il periodo di validità del provvedimento, quest'ultimo decade e, laddove non sia stata presentata una nuova proposta volta a disciplinare la rivendicazione delle produzioni, la superficie rivendicabile cessa la sua efficacia. Laddove, invece venga proposta una nuova disciplina della rivendicazione, la superficie rivendicabile concessa mantiene la propria validità, fermo restando gli esiti della istruttoria della proposta da parte della Giunta Regionale.

17.2.5 Entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di cui al punto 17.2.1, il Settore, previa pubblicazione dell'avvenuta presentazione della proposta sul BURT, effettua le dovute consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e accerta e valuta:

- a) la legittimazione del soggetto richiedente;
- b) la completezza della documentazione fornita,

e provvede, se del caso, a chiedere integrazioni ed ulteriori elementi a supporto della proposta. La riunione di pubblico accertamento è prevista solo nei casi in cui il Settore la reputi opportuna, al fine di accertare la rispondenza della proposta presentata dal consorzio rispetto ai soggetti portatori di interessi nei confronti della denominazione.

17.2.6 Terminata l'istruttoria di cui al punto 17.2.5, la Giunta Regionale, se del caso, adotta il provvedimento richiesto dal consorzio, con cui disciplina l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione, con il quale dispone:

- a) il mantenimento della quota di superfici rivendicabile esistente al momento della presentazione della proposta di cui al punto 17.2.1 per le denominazioni per le quali è già in atto una disciplina della superficie rivendicabile, oppure

b) la determinazione dell'eventuale superficie rivendicabile oggetto di concessione. In tal caso, il provvedimento definisce anche i criteri di ammissibilità e di priorità per l'assegnazione della medesima a livello aziendale, sulla base della proposta avanzata dal consorzio di tutela, nonché i termini e le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande di concessione della superficie rivendicabile.

17.2.7 Il provvedimento di cui al punto precedente, viene portato a conoscenza degli operatori tramite la sua pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Toscana.

18 Trasferimento della superficie rivendicabile

La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito, secondo le modalità riportate nei successivi punti 18.1 e 18.2, nei seguenti casi:

- a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;
- b) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente; nei casi di subentro nelle autorizzazioni consentiti.

18.1 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite trasferimento di una superficie vitata

18.1.1 Il conduttore che intende chiedere l'assegnazione di una superficie rivendicabile acquisita a seguito del trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata, presenta la "Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile" tramite la DUA, entro 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento di titolarità o conduzione di superficie vitata da parte competente agenzia delle entrate, allegando copia del medesimo atto di trasferimento.

18.1.2 Nella DUA di cui al punto 18.1.1, il conduttore dichiara:

- il codice fiscale del titolare originario della superficie rivendicabile;
- il codice fiscale dell'attuale detentore della superficie rivendicabile, se diverso dal titolare originario;
- il codice identificativo della superficie rivendicabile e la superficie espressa in metri quadrati da trasferire;
- l'indicazione della denominazione di riferimento;
- la superficie vitata almeno equivalente oggetto di trasferimento.

18.1.3 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.2, la competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile, la cui validità decorre dalla data di trasferimento della superficie vitata. Qualora, in caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, nell'atto di trasferimento venga precisato che il proprietario intende rinunciare al rientro in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, tale rinuncia deve essere definitiva e la superficie rivendicabile viene assegnata al conduttore con scadenza illimitata.

18.1.4 In caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, alla scadenza dell'atto di trasferimento temporaneo, salvo diversa pattuizione tra le parti, il proprietario rientra in possesso della superficie rivendicabile. A tal fine è tenuto a presentare la "Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile" tramite la DUA, con le medesime informazioni previste al punto 18.1.2, allegando copia dell'atto di trasferimento.

18.1.5 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.4, la competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile.

18.1.6 Qualora, entro la data di scadenza dell'atto di trasferimento temporaneo della superficie vitata, o in caso di avvenuta estirpazione del vigneto oggetto del trasferimento, il proprietario rinunci a rientrare in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, quest'ultimo è tenuto a presentare la “Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile” tramite la DUA, allegando copia della scrittura privata registrata alla competente agenzia delle entrate, da cui risulti la rinuncia da parte del proprietario al rientro in possesso della superficie rivendicabile. Tale rinuncia deve essere definitiva. Nella DUA devono essere indicati gli stessi dati previsti al punto 18.1.2, senza l'indicazione della superficie vitata nel caso in cui sia stata estirpata.

18.1.7 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.6, la competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile, la cui validità decorre dalla data di stipula del contratto, attribuendole una scadenza illimitata.

18.1.8 Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione della superficie rivendicabile si ritiene concluso con l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata sulla corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA da parte del Dirigente regionale responsabile.

18.2 Trasferimento di superficie rivendicabile tramite il subentro nella titolarità di una autorizzazione all'impianto

18.2.1 Il conduttore che intende chiedere l'assegnazione di una superficie rivendicabile, tramite il subentro nella titolarità di una autorizzazione all'impianto di superficie vitata almeno equivalente, presenta la “Richiesta di registrazione di superfici rivendicabili” tramite la DUA.

18.2.2 Nella DUA di cui al punto 18.2.1 il conduttore dichiara:

- la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo, identificata dal codice con il quale è stata registrata nello schedario viticolo del soggetto cedente e l'indicazione della denominazione di riferimento;
- l'autorizzazione all'impianto oggetto di subentro.

18.2.3 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.2.1, la competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile, la cui validità decorre dalla data di inizio di validità dell'autorizzazione oggetto di subentro.

18.2.4 Il procedimento amministrativo di registrazione e certificazione della superficie rivendicabile si ritiene concluso con l'apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata, sulla corrispondente sezione del sistema operativo di ARTEA da parte del Dirigente regionale responsabile.

19 Trasferimento di titolarità o conduzione delle superfici vitate

19.1. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo, ogni trasferimento della conduzione di superfici vitate è soggetto a comunicazione, tramite la DUA di cui al punto 5.2 per “Acquisizione conduzione vigneto da altra azienda” da parte del conduttore subentrante e per “Cessione conduzione vigneto ad altra azienda” da parte del cedente da presentarsi previo aggiornamento del fascicolo aziendale.

19.2 Nella DUA di cui al punto 19.1 il conduttore indica la:

- la superficie oggetto di trasferimento identificata geograficamente;
- il codice fiscale dell'azienda cedente/acquirente.

20 Classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino

20.1 La Regione classifica le varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino nel proprio territorio.

20.2 Possono essere classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana esclusivamente le varietà di vite incluse nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1969 n. 1164.

20.3 Le varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino sono classificate per unità amministrative, intendendo con tale termine il territorio amministrativo della Regione Toscana.

20.4 Le varietà di cui al punto 20.1 comprendono le varietà idonee alla coltivazione, ovvero varietà che possono essere coltivate nell'ambito della Regione Toscana fornendo vini di buona qualità, e le varietà in osservazione, ovvero varietà per le quali sono in corso prove di attitudine alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini e dei vini ad indicazione geografica tipica.

20.5 La richiesta di classificazione di una varietà di vite come idonea alla coltivazione può essere presentata dalle aziende vitivinicole singole o associate, dagli Enti di Assistenza Tecnica, dai consorzi di tutela, dagli Enti Pubblici o dalle istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura.

20.6 La richiesta di classificazione di cui al punto precedente deve essere presentata al Settore tramite PEC.

20.7 Ai fini della classificazione come varietà idonee alla coltivazione, le varietà devono essere sottoposte a prove di attitudine alla coltivazione per almeno tre annate di vinificazione consecutive, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale in materia. Alla richiesta di cui al punto 20.5 deve essere allegata la documentazione comprovante l'esito positivo della sperimentazione effettuata.

20.8 La richiesta di classificazione di nuove varietà come varietà in osservazione, deve essere presentata al Settore tramite PEC dal responsabile del progetto scientifico di un vigneto sperimentale per le varietà di vite impiegate nella sperimentazione. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante la sperimentazione effettuata sulla varietà di vite per la quale si chiede la classificazione in osservazione.

20.9 La classificazione di una nuova varietà di vite come idonea alla coltivazione oppure in osservazione avviene con Decreto del Dirigente responsabile del Settore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 20.5 e al punto 20.8.

20.10 La richiesta di cancellazione di una varietà classificata come idonea alla coltivazione oppure come varietà in osservazione, deve essere presentata al Settore tramite PEC, rispettivamente dai soggetti di cui al punto 20.5 e al punto 20.8.

20.11 Alla richiesta di cancellazione di cui al punto precedente, occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare che la varietà ha manifestato una insoddisfacente attitudine alla coltivazione.

20.12 La cancellazione di una varietà di vite avviene con Decreto del Dirigente responsabile del Settore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 20.10.

20.13 La classificazione come varietà idonea alla coltivazione o come varietà in osservazione è condizione indispensabile affinché un vitigno possa essere impiantato o innestato per la produzione di uva da vino nell'ambito della Regione Toscana.

20.14 Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non classificate idonee alla coltivazione o in osservazione devono essere estirpate, con esclusione dei casi in cui la loro produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

20.15 Il Settore tiene un elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana (di seguito elenco) e provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nell'elenco sono riportate:

- le varietà classificate idonee alla coltivazione;
- le varietà in osservazione;
- le varietà eliminate dall'elenco;
- le varietà in osservazione che, sottoposte alle prove necessarie per la verifica della attitudine alla produzione di uve da vino di buona qualità, non sono risultate idonee allo scopo.

20.16 Per ciascuna varietà di vite classificata idonea alla coltivazione o in osservazione, nell'elenco occorre riportare le seguenti informazioni:

- a) nome;
- b) sinonimo riconosciuto;
- c) colore della bacca;
- d) ambito territoriale di coltivazione;
- e) eventuali altri usi autorizzati.

21 Estrazione del campione di controllo

21.1 Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente atto, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta Regionale.

21.2 L'estrazione del campione di controllo è effettuato da ARTEA secondo le procedure previste dal proprio "Manuale Controlli Coordinati", pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA, per una percentuale annuale pari ad almeno il 5 per cento complessivo dei procedimenti per i quali è previsto un controllo non sistematico. Il campione è estratto per il 25% per campionamento casuale, e per il 75% sulla base di fattori di rischio, individuati dal dirigente del Settore.

21.3 Le aziende e i procedimenti da controllare sono comunicati alle competenti strutture della Giunta regionale mediante lo strumento "Elenco Elaborazioni" presente in Anagrafe di ARTEA, come dettagliato nel Manuale citato al punto 21.1.

21.4 La competente struttura della Giunta regionale registra a sistema l'esito del controllo effettuato in fase iniziale, le eventuali comunicazioni e prescrizioni comunicate all'azienda e gli esiti finali del controllo, mediante la compilazione del modulo "Controllo potenziale viticolo" predisposto da ARTEA, e secondo le linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 della legge regionale. Il procedimento è concluso alla data in cui viene apposta sul modulo "controllo potenziale viticolo" la firma digitale o la firma elettronica qualificata da parte del Dirigente regionale responsabile.

21.5 Il Settore, di intesa con ARTEA effettua annualmente un controllo di secondo livello su almeno il 5 per cento dei controlli effettuati dalle competenti strutture della Giunta regionale, al fine di valutare l'efficacia dei controlli ed adeguare le linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale.

22. Norme transitorie

22.1 In attuazione dell'articolo 17 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità” e del Decreto Ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015, le aziende sono tenute ad aggiornare il proprio schedario viticolo in modalità grafica. A partire dalla vendemmia 2018, la dichiarazione di vendemmia annuale e rivendicazione delle produzioni a DO viene effettuata esclusivamente in modalità grafica.

22.2 Dalla data di entrata in vigore del presente atto cessa l'efficacia:

- del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2010, n. 34/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 113 quater del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli),

- del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 24/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), ad eccezioni degli articoli 21 (Commissioni di degustazione) e 22 (Elenco dei tecnici degustatori ed elenco degli esperti degustatori).

- della deliberazione di Giunta regionale n.1304 del 29 dicembre 2015 (Prime disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo),

-della deliberazione n. 338 del 3 aprile 2017 (Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo),

- della deliberazione Giunta regionale n. 382 del 28 aprile 2003 (Istituzione dell'elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino. Articolo 19, regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 20, regolamento (CE) n. 1227/200).

22.3 Rimangono validi gli impegni assunti dal conduttore ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge Regionale 30 novembre 2012, n. 68 “disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo” al momento della presentazione della DUA di cui al comma 4 del medesimo articolo 9.

22.4 Dalla data di entrata in vigore della presente delibera la menzione vigna seguita dal nome tradizionale registrata nello schedario viticolo in modo provvisorio in attuazione dell'articolo 5 comma 2 del Regolamento 24/R/2013, decade. In presenza di tale casistica il conduttore interessato è tenuto ad iscrivere la menzione vigna seguita dal nome tradizionale in uso da almeno 5 anni secondo le disposizioni contenute al punto 6 del presente atto.